



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359
Pec: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 38

del 28-07-2021

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno e M.E.F. - Art.1"Riparto fondo di cui all'art.6, comma1 del decreto - legge 25 maggio 2021 N.73 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche - Determinazione riduzione della tariffa variabile per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 19:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

MICUCCI MASSIMILIANO	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
« chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- documento per la consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”
per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

VISTO il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli anni 2021/2023 approvati con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 14/05/2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali nonché i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, a cui sono state apportate le seguenti proroghe:

- al 31/01/2021 dal comma 3 bis, dell’art. 106, D.L. n. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77;
- al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021;
- al 30/04/2021 dall’art. 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41;
- al 31/05/2021 dall’art. 3 del decreto legge n. 56 del 20 aprile 2021;
- al 31/07/2021 dall’articolo 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021 esclusivamente per gli enti locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

CONSIDERATO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 30 comma 5 ha previsto che “ *Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*”;

ACCERTATO che il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.” (GU Serie Generale n.155 del 30-06-2021) all’art. 2, comma 4, testualmente dispone: “*All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione.*”;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” che all’art. 6 testualmente dispone: *1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.”

VISTO che nella seduta straordinaria del 10 giugno 2021 della Conferenza Stato-Città è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto previsto dall’art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sopra richiamato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati il Pef 2021, predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito

- ATA 3 di Macerata con Delibera assembleare n.4/2021 del 14/06/2021 dal quale risulta un costo complessivo di € 69.196,00 e le Tariffe TARI Anno 2021;

CONSIDERATO che in data 23/06/2021 della suddetta delibera, il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze non aveva ancora decretato di riparto del fondo previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 73/2021 per l'individuazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche, pubblicato successivamente nella G.U. n.161 del 07/07/2021;

ATTESO che, in sede di deliberazione del PEF 2021 e delle tariffe 2021, non si è provveduto per le motivazioni di cui sopra, alla determinazione delle riduzioni tariffarie in favore delle attività commerciali che hanno subito chiusure e/o danni dall'emergenza Covid-19;

DATO ATTO che la quota del fondo di 600 milioni di euro di cui all'Art.1 del D.L. n.73/2021, per favorire una riduzione della TARI ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di pertinenza del Comune di Camporotondo di Fiastrone ammonta a complessivi € 2.092,24;

VERIFICATO che sulla scorta di quanto dovuto dalle categorie commerciali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in base alla tariffe TARI Anno 2021 si può determinare un riduzione sulla tariffa variabile pari al 100% , come da tabella allegata:

Tipo Attività	Riduzione percentuale	
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
Agriturismo/Bed&Breakfast	--	100%
Parrucchieri	--	100%
Ristoranti/Pizzerie e Attività collaterali	--	100%
Bar /Pasticcerie	--	100%

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/07/2020;

VISTA la Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 e n.147/bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di fissare una riduzione sulla tariffa variabile pari al **100%** della TARI dovuta per l'anno 2021, come da tabella riportata in premessa, da riconoscere ai titolari delle attività commerciali soggette alla chiusura obbligatoria prevista dai Decreti emanati in materia di Covid-19 nell'anno 2020;
- 3) Di quantificare la minore entrata derivante dal presente atto in € 1.684,64 da finanziare mediante l'utilizzo dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- 4) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge. 27/12/2006, n. 296, le riduzioni approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

- 5) Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6) Di demandare successivamente l'applicazione del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario in fase di approvazione della lista di carico TARI Anno 2021;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 a seguito votazione che ha riportato l'unanimità dei consensi.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 39 del 28-07-21

Alla Giunta Comunale SEDE

Oggetto: Decreto Ministero dell'Interno e M.E.F. - Art.1"Riparto fondo di cui all'art.6, comma1 del decreto - legge 25 maggio 2021 N.73 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche - Determinazione riduzione della tariffa variabile per l'anno 2021.

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI
MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 03-09-2021 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 03-09-2021.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 03-09-2021

Il Responsabile dell'Ufficio
F.TO Rita CONSOLI

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 28-07-2021 essendo immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 03-09-2021

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI GIULIANA**

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
